

La sentenza del Tribunale di Torino 1097/2020 pubblicata il 02.03.2020 resa nel giudizio R.G.11508/2018, in appello alla sentenza del Giudice di Pace di Torino del 2016 è molto importante perché afferma alcuni principi che costituiscono riferimento per casi analoghi ove le compagnie assicurative hanno sollevato analoghe tesi volte a sostenere la legittimità delle clausole inedite in polizza che, in vario modo, disincentivavano il ricorso del danneggiato a carrozzieri non convenzionati, carrozzieri di propria fiducia.

Nel caso di specie la polizza assicurativa che garantiva l'indennizzo per danni da atti vandalici prevedeva uno scoperto del 10% e franchigia di €300,00 senza limite d'indennizzo nel caso di ricorso a carrozzieri convenzionati, viceversa nel caso di ricorso a carrozzerie non convenzionate lo scoperto si elevava al 15% e la franchigia a €600,00 e un massimo risarcimento pari ad €2.000,00 per sinistro e comunque per anno assicurativo.

A tale riguardo il Tribunale con la sentenza in commento ha stabilito che la clausola in questione deve ritenersi vessatoria ex art. 33 D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e dunque nulla, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto.

Nel caso di specie peraltro non era stato dimostrato dalla compagnia che vi fosse stata una trattativa specifica relativa alla clausola in questione così come prescritto dall'art. 34 del Codice del Consumo a conferma della volontà dell'assicurato di inserire tale clausola nel contratto.

Pertanto tale trattativa specifica è da ritenersi fondamentale ogni qual volta si voglia inserire tale clausola in una polizza assicurativa, non essendo sufficiente un richiamo generico alle condizioni di polizza.

Altro aspetto molto importante riguarda la pronuncia del Giudice in merito alla precedente sentenza della Cassazione n° 9140/2016: infatti ha affermato altresì, in riferimento alla sentenza n° 9140/2016 che anche in materia di clausole volte a delimitare l'oggetto del contratto piuttosto che la responsabilità, è pur sempre possibile una declaratoria di nullità per difetto di meritevolezza delle dette clausole contenute in un contratto tra compagnia assicurativa ed assicurato (*consumatore*), qualora le stesse siano reputabili come oggettivamente vessatorie per il fatto di determinare a carico dell'assicurato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Ciò significa che, anche qualora l'assicurato accettasse di inserire in polizza la clausola dell'obbligo di riparazione presso la carrozzeria convenzionata, laddove fosse ravvisabile uno squilibrio dei diritti e obblighi dell'assicurato (ad esempio ricevere uno sconto evidentemente basso in polizza a fronte di uno scoperto consistente del risarcimento del danno) evidentemente tale clausola sarà da considerarsi vessatoria, pertanto nulla.

Tale sentenza è in linea con altra pronuncia analoga del Giudice di Pace di Pinerolo n° 233/2019.

Considerato che tale sentenza si riferisce ad una garanzia accessoria (copertura atto vandalico) alla polizza RCA, a maggior ragione tale orientamento potrà essere applicato alle polizze RCA a sostegno di quanto previsto dalla legge 124/2017 che introducendo l'art. 148 c.11 bis dispone che *"resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi di legge 5 febbraio 1992, n.122.*

*A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria".*

Dott.ssa Elena Gambuli

Studio EG Consulting